

IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

d.d.l. n. 864

SEDUTA DEL 15.3.1973

E M E N D A M E N T I

(Fascicolo n. 3/bis)

Al n. 4 aggiungere, in fine, le parole:

"Sono nullità assolute quelle riguardanti la capacità del giudice, la promozione dell'azione penale, l'intervento del pubblico ministero e della difesa in tutte le fasi del procedimento, l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato".

GIANFILIPPO BENEDETTI=COCCIA=ACCREMAN=SPAGNOLI=STEFANELLI
2/4.1

Al n. 4 aggiungere, in fine, le parole:

"estensione delle ipotesi di nullità assoluta nella piena attuazione dei principi sanciti nel primo alinea del presente articolo".

MANCO 2/4.2

Sostituire il n. 6 con il seguente:

"6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti".

SPAGNOLI=ACCREMAN=STEFANELLI=CAPPONI BENTIVEGNA CARLA 2/6.1

Al n. 6 aggiungere le seguenti parole: "possibilità di acquisire compiuta conoscenza e di esprimere effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private del processo".

MANCO=di NARDO=MILIA=MACALUSO ANTONINO 2/6.2

Al n. 7 sopprimere le parole: "quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume".

MANCO=di NARDO=MILIA=MACALUSO ANTONINO 2/7.1

48

Al n. 7, dopo le parole "psichiatrica e criminologica"
aggiungere le seguenti: "con previsione di perizie anche sul carattere,
sulla personalità e sulle qualità psichiche dell'imputato, quando appaia
che possano essere in relazione con fatti patologici".

ACCREMAN-COCCIA-RIELA-PERANTUCNO-VAGLI
ROSALIA 2/7.2

Al n. 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: ✓
"tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle peri-
zie".

ACCREMAN-SPAGNOLI-COCCIA-
2/7.3

Sopprimere il n. 8

MANCO-di NARDO-MILIA-MACALUSO ANTONINO
2/8.1

Sostituire il n. 8 con il seguente:

8) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di
assoluzione e di proscioglimento;

8-bis) abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimen-
to per insufficienza di prove;

TERRANOVA 2/8. 3

Sostituire il n. 8 con il seguente:

" 8) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove nella fase
istruttoria".

MUSOTTO 2/8.2

Dopo il n. 10 inserire il seguente:

10-bis) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

TERRANOVA 2/10. 1

Al n. 11 sopprimere le parole: "per gravi motivi di ordine pubblico o".

ACCREMAN-SPAGNOLI

COCCIA-BENEDETTI GIANFILIPPO

2/11. 1

Al n. 11] sostituire le parole: "con enunciazione di norme che determinino i criteri di scelta del nuovo giudice" con le seguenti: "obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato".

ACCREMAN-BENEDETTI GIANFILIPPO

SPAGNOLI-COCCIA

2/11. 2

Al n. 11, in fine, aggiungere le seguenti parole: "esclusione della facoltà della Corte di cassazione di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione, e sua attribuzione al giudice di rimessione".

ACCREMAN-BENEDETTI GIANFILIPPO

SPAGNOLI-COCCIA

2/11. 3

è terrorizzato mandando nero

Il sesso sarà sempre "tabù"

Per le carceri una quasi riforma

Una agghiacciante statistica - Destre e una parte della DC hanno peggiorato alla Camera un provvedimento penitenziario al passo con i paesi più civili

Quasi tutti i senatori hanno detto «sì» al nuovo ordinamento penitenziario. E' stato un voto dato in alcuni casi con amarezza (comunisti, socialisti, sinistra indipendente), in altri con solite perplessità (il relatore Follieri, democristiano). E' prevalsa la considerazione che tutto sommato nel provvedimento c'è ancora qualcosa di buono e che un voto contrario ne avrebbe rinviata l'approvazione alle calende greche col rischio, forse non infondato, di suscitare nuove ribellioni nelle carceri.

La riforma della vigente legislazione carceraria, che risale al 1931, era cominciata in Parlamento oltre dieci anni fa ma solo il 18 dicembre 1973 — per una serie di motivi che sarebbe lungo esaminare nel dettaglio ma sostanzialmente riconducibili allo scarso impegno della Democrazia Cristiana e dei suoi alleati di governo — si arrivò a qualcosa di concreto. La legge uscita da palazzo Madama faceva piazza pulita delle intollerabili concezioni carcerarie introdotte nel periodo fascista e allineava l'Italia fra i paesi più progrediti, semplicemente aderendo, col solito enorme ritardo, ai principi delle Nazioni Unite e della nostra Carta costituzionale.

«Ottuse modifiche»

Passata alla Camera, la legge è stata ampiamente rimaneggiata. Le modifiche sono state «ottusamente peggiorative» dice il senatore comunista Lagnano. Si è arrivati a vere e proprie «mutilazioni» e a «tagli dolorosi», sostiene il socialista Licini. La portata del disegno di legge è stata «peggiorata» ribadisce il senatore Branca della Sinistra indipendente.

Lo stesso relatore, Follieri (dc) ha «lamentato» che la Camera, «sopravvalutando le preoccupazioni che emergono dall'attuale stato dell'ordine pubblico», abbia

soppresso alcuni articoli come quello riguardante il «permesso speciale» che era una delle innovazioni più avanzate del nuovo ordinamento. Dice le modifiche subite. Il «prete» — sostiene ancora il socialista Licini — non costituisce più una vera e propria riforma, ma una via di mezzo tra la riforma e la revisione.

Niente permessi

Fra i peggioramenti introdotti dai deputati al seguito di una offensiva combinata delle destre e di una parte della Democrazia Cristiana, figura la reintroduzione del rimborso delle spese di mantenimento da parte dei detenuti (devono pagarsi vitto e alloggio), che era stato abolito dal Senato. E' una disposizione «ottusa» — dice il comunista Lagnano — perché innesca «una causa di disperazione che certamente non costituisce una remora al fenomeno del recidivismo».

Ma l'aspetto più preoccupante e sconcertante delle modifiche apportate dalla Camera a quella che ormai può essere definita una «quasi riforma» riguarda l'abolizione del «permesso speciale» cui accennavamo sopra. I senatori lo avevano previsto per consentire ai detenuti di coltivare le loro «relazioni umane». Con questa formula era stato affrontato lo spinoso problema del sesso nelle carceri. Era un palese compromesso, anche verbale. I senatori non se l'erano sentita, cioè, di affrontare il toro per le corna e di stabilire a chiare lettere che i detenuti avevano diritto ad avere regolari rapporti con l'altro sesso. In alcune carceri straniere i reclusi possono ricevere mogli o amiche in celle separate ma questa soluzione è apparsa troppo audace ad alcuni settori senatoriali. Non volendo introdurre le donne in carcere, si pensò allora di concedere ai detenuti speciali permessi (cinque gior-

ni ogni sei mesi, a certe condizioni di comportamento) affinché potessero avere, fuori, le loro... «relazioni umane».

Non era molto ma il gattaccio era rotto. Il problema del sesso nelle carceri non è questione da prendere sottogamba. Una secca statistica fornita dal democristiano Follieri ne indica tutta la intollerabile drammaticità: «Secondo una recente inchiesta il 67,5 per cento dei detenuti si è dichiarato omosessuale occasionale ed il 20 per cento omosessuale abituale».

Oltre ad essere, in molti casi, la ben nota «università del crimine», la galera diviene anche un luogo di perversione forzata, in violento contrasto con quell'aureo principio del recupero del condannato che pure è scritto tutte lettere nella Costituzione e nella legge. Qui il relatore democristiano poteva dire ancora di più. Che il «vizio» contratto in carcere, per esempio, diviene un ulteriore motivo di emarginazione una volta recuperata la libertà e talvolta anche un inconscio incentivo a ritornare in cella e quindi a commettere altri reati.

Colmare le lacune

Il ministro della Giustizia, Reale (PRI), ha detto che il «permesso speciale» è stato abolito per l'impossibilità (esserci ma non dimostrata) di «contemperare le personali esigenze dell'individuo con quelle della difesa sociale».

Il problema resta dunque aperto. Ed è per questo che il gruppo comunista ha assunto l'impegno di «riproporre taluni aspetti essenziali» del vecchio testo per «colmare, con il consenso delle forze democratiche, le lacune proprie del provvedimento». Nella stesura attuale, infatti, la legge — dice Licini (PSI) — «non garantisce la tutela della personalità del detenuto».

Sarno Tognotti

BU
Biblioteca
Universale
Rizzoli

ECCO
LE NOVITÀ
DI LUGLIO
IN EDICOLA
E LIBRERIA



Montanelli-Gervaso
STORIA D'ITALIA
vol. XVI
L'età della
Controriforma
L. 900



Marcello Marchesi
**IL MEGLIO
DEL PEGGIO**
L. 1.000



Françoise Sagan
LIVIDI SULL'ANIMA
Traduzione di
Augusto Donaudy
L. 1.000



Charles M. Schulz
**UNA ZUCCA
PER SNOOPY**
L. 800



Giovanni Testori
**LA GILDA
DEL MAC MAHON**

~~XXXXXXXXXXXXX XXXXX~~

ratification
~~ratification~~

31 No 773
XX 1773

COM WME

... (siedono in parlamen=
la Resistenza ha loro affidato.

la poliza

~~L'esercizio della Costituzione unica e inalterabile~~
~~ordinamento giuridico~~
nell'esercizio dei diritti costituzionali
può vincolo il ~~parlamento~~ e non consente
il ~~esecutivo~~ e non esecutivo

Preoccupate ~~del valore delle~~ ~~la~~
e paura dell'ordine
democratico del us pare per il quale
ciascuno di noi ha dato il suo patto
contributo di lavoro e di sacrificio
~~conspicuo~~ ~~sviluppo~~ ~~il~~ ~~on.~~
~~dei~~ ~~Presidenti~~ ~~dell'assemblea~~
e i vari gruppi parlamentari e
~~tutela~~ ~~tutela~~ che le leggi che
ora si discutono riescono di
forzare al ~~citazione~~ delle sue
~~autenti~~ ~~libertà~~ e
forza che le leggi che sono approvate
garantiscono il rispetto ~~ovvero~~

